



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

Art. 11

Edifici di culto

Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Versione in vigore dal 17 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
Estremi	Legge 8 luglio 2026, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-diocesi/art-11-edifici-di-culto>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it